

Prot. n. L59/RNS
Bologna, 20 giugno 2023

Oggetto:

Alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana: ulteriori chiarimenti da parte dell'I.n.p.s.

Sommario

L'I.n.p.s. si occupa nuovamente dell'ammortizzatore sociale "unico", fornendo ulteriori indicazioni operative sia per l'inoltro della domanda da parte dei datori di lavoro, sia per la presentazione della domanda di indennità una tantum da parte dei lavoratori autonomi e collaboratori.

Facendo seguito a propri precedenti atti, in primis la Circolare n. 53/2023 ¹) ed il Messaggio n. 2215/2023 ²), l'I.n.p.s., con il **Messaggio 16 giugno 2023, n. 2264 (allegato 1)** si occupa nuovamente dell'ammortizzatore sociale "Unico", fornendo ulteriori istruzioni operative per l'inoltro delle domande, nonché il pagamento della prestazione.

Con il medesimo Messaggio l'Istituto, in secundis, fornisce precisazioni ad integrazione di quanto già indicato nella propria Circolare n. 54/2023 ³), in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

1) Modalità di presentazione delle domande, ex art. 7 decreto-legge n. 61/2023

Rimarca l'Istituto che le domande sono presentate **esclusivamente da parte dei datori di lavoro**, sia:

- nel caso di impossibilità a prestare l'attività lavorativa;
- nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro.

Come anticipato con la citata Circolare n. 53/2023, la domanda deve essere trasmessa tramite il Cassetto Previdenziale "Contribuente/contatti", selezionando l'oggetto specifico "Ammortizzatore Unico", all'interno del servizio "Comunicazione Bidirezionale".

Ricorda, altresì, l'Istituto che dette **domande possono essere inoltrate a decorrere dalla data del 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo** a quello in cui si colloca l'inizio del periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Detto termine **non è decadenziale**.

La domanda consiste nella trasmissione di un file in formato .CSV tramite, come detto, il cassetto previdenziale, seguendo il percorso sopra citato; a tal fine, deve essere selezionata la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere detto file. Resta inteso che, la posizione contributiva può fare riferimento, oltre che alla "gestione aziende con dipendenti", anche alla "gestione Aziende Agricole".

I contenuti e le modalità di compilazione del file .CSV sono indicate nell'allegato 1 del Messaggio in commento, già comunque esplicitati nell'allegato 3 alla Circolare n. 53/2023.

Precisa ulteriormente l'Istituto che il file indicato **non** può avere una **dimensione massima superiore a 4 MB**, se così fosse, sarà necessario suddividere il file in più trasmissioni.

¹ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L51 – 8 giugno 2023.

² Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L54 – 15 giugno 2023.

³ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L52 – 9 giugno 2023.



Di particolare importanza sono le seguenti precisazioni:

- eventuali file in formati **non .csv** (ad es. pdf, xls, doc, txt, ...) **saranno scartati**;
- file .CSV che **non rispettano il format** (esemplificato nell'allegato n. 2) **saranno scartati**;
- il **file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e richiamate nell'Allegato n. 1** del presente messaggio, senza commenti e/o note e/o altro;
- le posizioni individuali che **non soddisfanno le regole** indicate nel messaggio saranno **considerate anomale**.

L'esito delle elaborazioni delle domande verrà reso noto al datore di lavoro tramite il cassetto previdenziale.

In ogni caso le comunicazioni inoltrate con oggetto "Ammortizzatore Unico" sono elaborate centralmente, non richiedendo pertanto "lavorazioni" da parte della struttura territoriale.

Nel momento in cui vengono completati i controlli definiti a livello istruttorio, la fase di pagamento della prestazione viene attivata in automatico.

2) Presentazione delle domande di indennità una-tantum, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 61/2023

In merito l'I.n.p.s., con il Messaggio in commento, ha precisato che, in sede di presentazione della domanda, i soggetti interessati **non sono tenuti** ad allegare documentazione che attesti:

1) l'appartenenza ad una delle categorie di beneficiari, ossia:

- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti compresi i titolari di attività di impresa;

2) lo svolgimento e la sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali aventi avuto decorrenza dal 1° maggio 2023;

3) la residenza o il domicilio in uno dei Comuni (circoscrizione territoriale) di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023.

Le istanze verranno, pertanto, istruite sulla base delle informazioni dichiarate nella domanda da parte del richiedente nonché dei dati in possesso dell'Istituto all'atto della medesima istruttoria.

In merito l'I.n.p.s. verificherà la sussistenza dell'iscrizione alla gestione di appartenenza, consultando i propri archivi o quelli di altri Enti, istituti o Casse private.

Chiarisce ancora l'Istituto previdenziale che, l'Indennità in esame **costituisce reddito ai fini fiscali**, conseguentemente, sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute fiscali.

Ai fini del corretto comportamento fiscale, all'atto della presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà evidenziare la categoria di appartenenza:

- ☒ "fleggando" la dichiarazione di "essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati", in caso di attività prestata come collaboratori, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica,
- ☒ non fleggando detta dichiarazione, saranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi di lavoro autonomo.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

**Allegati:**

1) *I.n.p.s. - Messaggio 16 giugno 2023, n. 2264*

Allegato 1

Allegato 2